NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER BAR E RISTORANTI

Dal 19 dicembre 2020

di Vincenzo Pollastrini

Art.2, D.L. 18 dicembre 2020, n.172

Il nuovo contributo riguarda gli operatori economici interessati dalle ultime misure restrittive

Viene erogato automaticamente a bar, ristoranti, ecc. che hanno già percepito il primo contributo a fondo perduto

QUALI ATTIVITA' SONO INTERESSATE

Il contributo viene concesso a tutti i soggetti che alla data del 19 dicembre 2020 hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una delle seguenti:

561011 – Ristorazione con somministrazione

561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 – Gelaterie e pasticcerie

561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 – Ristorazione ambulante

561050 – Ristorazione su treni e navi

562100 – Catering per eventi, banqueting

562910 - Mense

562920 – Catering continuativo su base contrattuale

563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

LA PROCEDURA

Non occorre presentare domanda.

Il contributo verrà concesso **automaticamente** ed **esclusivamente** ai soggetti, titolari delle attività indicate, **che hanno già beneficiato del primo contributo** a fondo perduto e non lo hanno restituito (quello dell'art.25 del D.L. n.34/2020, per il quale si veda l'articolo pubblicato sul nostro sito "*Contributi a fondo perduto – da lunedì 15 giugno*" del 14 giugno 2020).

L'Agenzia delle entrate provvederà all'accredito diretto sul conto corrente bancario o postale già utilizzato per l'erogazione del primo contributo a fondo perduto. Si consiglia pertanto di porre la dovuta attenzione ai successivi accrediti, e di contattare lo Studio per valutare le possibili azioni, nel caso in cui sia stato nel frattempo cambiato il conto corrente.

IMPORTO E NORME APPLICABILI

L'ammontare del contributo è **pari a quello già erogato** nella prima fase (in ogni caso non può superare la cifra di € 150.000).

Si applicano le norme del D.L. n.34/2020 (articolo 25, commi da 7 a 14), in quanto compatibili. Rinviamo dunque alla nostra precedente trattazione (es. in materia di accertamento dei requisiti, sanzioni, **non tassabilità**, ecc.).

Anche nel caso in esame, come in molti altri, occorre rispettare limiti e condizioni di matrice europea, in particolare Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche (es. limite di € 800.000 per azienda sommando tutti i benefici ricevuti).

Anzio, 21 dicembre 2020